



# Cessioni di crediti commerciali inesigibili a valore vile

**Proroga del Decreto «Cura Italia» Art. 55: benefici fiscali sulla cessione di crediti inesigibili al 31 dicembre 2021.**

**Maggio 2021**

## **Crediti inesigibili**

Sono considerati tali crediti scaduti da almeno 6 mesi, per i quali sono stati effettuati infruttuosi tentativi di recupero o i crediti vantati verso Società soggette a procedure concorsuali o che risultano prescritti.

## **Società cedente**

Qualunque società che redige un bilancio indipendentemente dalla sua natura giuridica (soc. di persone, soc. di capitali, cooperative, ditte individuali ecc...). La società deve però essere italiana, affinché il vantaggio fiscale abbia valenza.

## **Cessione a valore vile**

E' la tipologia di operazione offerta da Cribis Credit Management in collaborazione con la finanziaria partner, l'acquisto di crediti non può infatti avvenire a titolo gratuito, ma viene definito a valore vile, tramite il versamento di un corrispettivo a chiusura della cessione pari allo 0,05% dell'importo nominale dei crediti ceduti.

### **Notifica al debitore**

La normativa prescrive che debba essere inviata notifica dell'avvenuto cambio di titolarità al debitore, ma senza indicazione di un tempo massimo per farlo. La notifica può essere inviata sia da cedente che da cessionario. La mancata notifica non pregiudica la conclusione dell'operazione.

### **Caratteristiche del credito post cessione**

Il credito resta tale a seguito della cessione, cessa di essere tale una volta che subentra la prescrizione. Nel caso in cui un debitore ceduto saldi il credito in oggetto, la cedente dovrà girare tale versamento al cessionario. La cessione del credito non pregiudica future collaborazioni tra cedente e debitore.

### **Caratteristiche del credito pre-cessione**

E' possibile cedere crediti di qualunque importo e verso qualunque tipologia di debitore (persona fisica o giuridica), ivi compreso il caso in cui il debitore sia assoggettato a procedura concorsuale relativa al diritto fallimentare (fallimento, concordato, amministrazione straordinaria, liquidazione).

Devono invece **essere esclusi** dal perimetro di cessione tutti quei crediti originati da frodi (presunte o accertate) o per i quali è attiva una procedura penale/contenzioso che vede coinvolta la Cedente.

### **Crediti infragruppo**

La cessione di crediti infragruppo è considerata un'attività sospetta, pertanto sconsigliata. Resta comunque in capo alla cedente la responsabilità per la decisione finale in merito al perimetro di crediti da cedere.

### **Validità della cessione**

La cessione è valida ed impatta sul bilancio dell'anno nel quale la stessa sarà fatta (salvo il riporto delle perdite in successivi esercizi). Non è quindi possibile effettuare cessioni con effetto retroattivo.

### **Presenza o meno di un utile di bilancio**

Nel caso in cui non si abbia un utile sufficientemente capiente per coprire la perdita derivante dalla cessione e possibile riportare la stessa in esercizi futuri attraverso l'iscrizione delle attività per imposte anticipate. Il commercialista è solitamente il soggetto più esperto per questo genere di scrittura contabile.

### **Cos'è:**

- È un'operazione semplice e veloce che permette di cedere una parte dei crediti presenti in bilancio, grazie al passaggio di titolarità dal cedente al cessionario
- La cessione si conclude con uno scambio di documentazione a mezzo pec (proposta ed accettazione)
- Il credito ceduto viene portato a perdita (una volta stornato il corrispettivo versato e l'eventuale fondo svalutazione) e dedotto dalla base imponibile per il calcolo delle imposte

### **Condizioni per ricorrervi:**

- Avere crediti inesigibili in bilancio
- Presenza documentazione probatoria dei crediti

**Art. 19 punto a). Proroga degli incentivi per la cessione di crediti.**

***Il punto a) proroga al 31 dicembre 2021 l'operatività dell'agevolazione di cui all'articolo 44-bis del decreto-legge n. 34 del 2019, come sostituito dall'articolo 55 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che consente di convertire le imposte anticipate correlate alle perdite fiscali e all'eccedenza ACE in credito d'imposta utilizzabile in compensazione.***

### FASE 1: Conversione DTA in Credito di imposta

#### Step I: cessione crediti inesigibili




#### Step II: conversione DTA in credito d'imposta




L'operazione di cessione dei crediti consente la conversione delle DTA in credito di imposta, per un valore pari fino al 20% dell'importo ceduto. L'acquisto dei crediti avviene a valore vile

### FASE 2: Monetizzazione del Credito di imposta


#### Opzione 1: rimborso del Credito di imposta




#### Opzione 2: vendita del Credito di imposta



#### Opzione 3: compensazione imposte



### FASE 3: Defiscalizzazione dei crediti



L'operazione di cessione dei crediti consente la deducibilità delle perdite registrate sui crediti ceduti



Grazie per l'attenzione